



Numero registro generale 17292/2019

Numero sezionale 390/2022

Numero di raccolta generale 15193/2022

Data pubblicazione 12/05/2022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO	Presidente
CRISTIANO VALLE	- Rel. Consigliere
AUGUSTO TATANGELO	Consigliere
SALVATORE SAIJA	Consigliere
GIOVANNI FANTICINI	Consigliere

Oggetto

MANDATO	-
PROFESSIONALE	-
SPESE LEGALI	-
RIUNIONE	E
SEPARAZIONE	DI
CAUSE	

Ad. 08/03/2022 CC
Cron.
R.G.N. 17292/2019

ORDINANZA

sul ricorso n. 17292 del 2019 proposto da:

(omissis), domiciliato in Roma, alla piazza Cavour, presso la Cancellaria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

- ricorrente -

contro

(omissis) e (omissis), elettivamente domiciliati in (omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis) che li rappresenta e difende

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 776/2019 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 26/03/2019;

udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 08/03/2022, dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA

L'avvocato (omissis) propone ricorso, articolato su quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 776 del 26/03/2019, che ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi da esso stesso proposta avverso il precetto notificatogli ad istanza di

(omissis) e (omissis).

La questione era originata in procedura esecutiva nella quale l'avvocato (omissis) patrocinava il creditore procedente,





(omissis) , nei confronti del (omissis) e della (omissis) ,
quali debitori eseguiti.

(omissis) e i (omissis) - (omissis) conclusero una
transazione, che l'avvocato (omissis) riteneva non potesse
pregiudicare il suo diritto al rimborso delle spese legali nei confronti
dei suddetti eseguiti e pertanto agì in surroga del proprio
debitore. Ai sensi dell'art. 2900 cod. civ.

Da ciò scaturirono procedimenti esecutivi e cause di
opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nei quali l'avvocato
(omissis) risultò soccombente e i (omissis) - (omissis)
agirono nei suoi confronti, con il ministero dell'avvocato (omissis)
, che risulta quale difensore anche nel precetto intimato a
(omissis) e opposto dinanzi al Tribunale di Taranto.

Vennero, pertanto, proposte due diverse cause di opposizioni
agli atti esecutivi e all'opposizione.

La causa di opposizione agli atti esecutivi è stata decisa dalla
sentenza n. 776 del 2019.

Avverso il ricorso dell'avvocato (omissis) resistono, con
unico controricorso, (omissis) e (omissis) ,
chiedendo la condanna di controparte per lite temeraria.

Per l'adunanza camerale del 8/03/2022, fissata ai sensi dell'art.
380 *bis.1* cod. proc. civ., mentre il Pubblico Ministero non deposita
conclusioni scritte, parte ricorrente insiste, con apposita istanza
ritualmente depositata, nella richiesta di riunione - per connessione
oggettiva e soggettiva - con il ricorso iscritto al n. 18995 del 2018
vertente tra le stesse parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'avvocato (omissis) ha, in via preliminare, chiesto la
riunione con altro ricorso, quello iscritto al n. 18995 del 2018 e ha
ribadito la richiesta con apposita istanza, depositata in via





telematica. Alla detta riunione non si era opposta, nel proprio controricorso, la difesa dei coniugi (omissis) - (omissis) .

L'istanza, sebbene sostanzialmente concorde, non può avere favorevole seguito, in quanto il detto ricorso è stato già deciso, a seguito dell'adunanza camerale non partecipata del 30/09/2021, con ordinanza del 19/01/2022 n. 01579, di rigetto del ricorso dello (omissis) con condanna alle spese e, peraltro, dalla detta ordinanza, compulsata d'ufficio e del cui Collegio decidente facevano parte il presidente e l'estensore di questo provvedimento, risulta che l'istanza di riunione, ivi pure avanzata, era stata disattesa con ampia motivazione, in via assorbente sulla base del rilievo che in ogni caso diversi sono i provvedimenti impugnati in quello e in questo giudizio, non operando, in tal modo, il disposto dell'art. 335 cod. proc. civ.

I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza del Tribunale di Taranto.

Il primo mezzo pone censura di: «nullità e (o) inesistenza della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge in merito all'assenza jus postulandi dell'avv. Boccia di cui agli artt. 83 e 85 cod. proc. civ. e 1722 cod. civ., rilevabile ex officio, nonché per violazione dell'art. 2730 cod. civ. e per l'effetto la sentenza risulta essere contra legem».

Il primo motivo è per nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. per mancanza del potere rappresentativo quale difensore in capo all'avvocato (omissis).

Il mezzo è inammissibile, in quanto lamenta la mancanza dello jus postulandi, o meglio della procura alle liti con riferimento all'atto di precetto, che, notoriamente, può essere firmato anche





dal creditore senza alcun mandato difensivo (art. 125 cod. proc. civ. e art. art. 480, comma 2, cod. proc. civ.).

Qualora, viceversa, si dovesse intendere il vizio quale riferito all'attività processuale svolta dall'avvocato (omissis) in diverso giudizio (quello concluso dalla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2145 del 2015) giova quanto affermato nella sentenza in questa sede impugnata, laddove, alla pag. 3, il giudice dell'opposizione afferma che il vizio di carenza di valida procura alle liti (in favore dell'avvocato (omissis)) doveva essere fatto valere nell'ambito del processo nel quale il provvedimento giudiziale ebbe a formarsi, ossia mediante esperimento dei necessari e coerenti mezzi d'impugnazione.

Il secondo mezzo deduce vizio di: *«nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per la violazione e falsa applicazione dell'art. 103 cod. proc. civ. per scissione delle cause r.g. n. 5944/2015 e 690/2016 senza l'assenso delle parti.»*.

Il secondo mezzo è per violazione dell'art. 103 cod. proc. civ. sulla base di tutti e tre i parametri dell'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ. perché il Tribunale di Taranto avrebbe (illegittimamente) scisso due cause, di cui una di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e l'altra di sola opposizione formale.

Il motivo è inammissibile, non essendovi un obbligo di mantenere riunite le due cause e non essendo necessario il consenso delle parti per separarle, giusta il disposto dell'art. 103, comma 2, seconda parte, cod. proc. civ. Deve ribadirsi, in questa sede, l'orientamento di legittimità (Cass. n. 24496 del 18/11/2014 Rv. 633216 - 01), secondo il quale *«i provvedimenti che decidono sulla riunione o separazione delle cause sono atti processuali di*





carattere meramente preparatorio, privi di contenuto decisivo sulla competenza, ed insindacabili in sede di gravame, in quanto la valutazione dell'opportunità della trattazione congiunta delle cause connesse è rimessa alla discrezionalità del giudice innanzi al quale i procedimenti pendono». Inoltre, deve, pure, ribadirsi che l'opportunità di disporre o meno la riunione di più cause connesse, pendenti dinanzi allo stesso giudice in grado diverso, costituisce oggetto di un giudizio assolutamente discrezionale, che è rimesso al potere esclusivo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (quale espressione di un orientamento risalente e oramai costante si vedano: Cass. n. 00402 del 19/01/1979 Rv. 396517 - 01 e n. 05424 del 16/10/1981 Rv. 416132 - 01).

Il terzo mezzo deduce: *«nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 474 cod. proc. civ. a seguito della violazione degli art. 40 e .103 cod. proc. civ., nonché violazione dei delitti puniti dal codice penale dagli artt. 482 che richiama gli artt. 476 e 478 cod. pen., nonché violazione della circolare del ministero della giustizia del 23 ottobre 2015»*

Il terzo motivo è, quindi, per violazione dell'art. 474 cod. proc. civ. con riferimento ai parametri di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., a seguito della violazione degli artt. 40 e 103 cod. proc. civ. nonché per violazione dell'art. 482 cod. pen. (che reca quale rubrica: Falsità materiale commesso dal privato), in relazione agli artt. 476 e 478 cod. pen.

Infine, il quarto mezzo denuncia: *«nullità della sentenza n. 776/2019 e della sentenza n. 1087/2018 ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 103 cod. proc. civ., violazione dell'art.*





49 del codice deontologico e violazione del principio del neminem laedere»

Il quarto motivo è, quindi, rapportato a entrambe le sentenze (ossia anche di quella nella quale è stata emanata l'ordinanza n. 01579 del 2022, sopra richiamata, deliberata nella camera di consiglio del 30/09/2021) e violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense.

Gli ultimi due motivi possono essere congiuntamente scrutinati in quanto strettamente connessi, sulla base della ragione di fondo che non risulta in alcun modo, dal testo del provvedimento impugnato, dove e quando le relative censure siano state proposte e sviluppate nella fase di merito. Ciò vale sia per il terzo mezzo, con riferimento alle contestazioni basate sull'affermata falsità in atti (senza che sia peraltro specificato se vi sia stata denuncia penale o se sia comunque iniziato un procedimento penale), sia con riferimento alla violazione del codice deontologico forense: anche con riferimento al quarto motivo, infatti, non vi è adeguata indicazione circa l'attivazione della giustizia dell'ordine forense.

Il terzo e il quarto motivo sono, pertanto, inammissibili in quanto non risulta dove e quando siano state mosse le censure nelle fasi di merito.

Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile, in quanto sono state ritenute inammissibili tutte le censure proposte.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l'attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.

Non si ravvisano i presupposti per la pur sollecitata condanna dei ricorrenti al pagamento di somma ai sensi dell'art. 96, comma





3, cod. proc. civ., non risultando manifesto l'abuso dello strumento processuale con riferimento a questo giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.400,00, oltre euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 8 marzo 2022.

Il Presidente

Franco De Stefano

